METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • PENALE D'IMPRESA E TRIBUTARIO Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7374 • pp. 1–7 • §§ 1–27

Inadempimento erariale nella bancarotta impropria: esclusi automatismi

English Edition Title: Tax Default in Improper Bankruptcy: Supreme Court Excludes Automatic Criminal Liability

Andrea Vesci [Autore & Collaboratore Scientifico]
Esperto contabile e revisore legale
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/andrea-vesci/

Pubblicato il: 26 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–7 (§§ 1–27)

ABSTRACT SCIENTIFICO
L'inadempimento erariale nella bancarotta impropria non costituisce un automatismo punitivo dell'evasione fiscale, richiedendo la prova rigorosa di scelte gestionali selettive e del nesso causale con il dissesto. Il contributo analizza la sentenza n. 38377/2026 della Cassazione Penale, che conferma l'assoluzione dell'amministratore unico cessato sei anni prima del fallimento. Esaminati gli artt. 223 legge fallimentare e 329 CCII, lo studio distingue il movente di autofinanziamento dalla prevedibilità in concreto del dissesto, verificando i criteri di scomposizione della quota di passivo attribuibile a ciascun mandato gestorio e gli obblighi di motivazione rafforzata assolutoria ai sensi degli artt. 533 e 603 c.p.p., fino ai presidi documentali di controllo interno.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
A. Vesci, Inadempimento erariale nella bancarotta impropria: esclusi automatismi, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 26 novembre 2026, art. 7374, pp. 1–7, DOI: 10.5281/zenodo.24566701, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/26/bancarotta-impropria-inadempimento-erariale-amministratore-cassazione-38377-2026/.

OSCOLA: Andrea Vesci, 'Inadempimento erariale nella bancarotta impropria: esclusi automatismi' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7374, 1–7 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/26/bancarotta-impropria-inadempimento-erariale-amministratore-cassazione-38377-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24566701 accessed 26 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24566701 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24566701) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/26/bancarotta-impropria-inadempimento-erariale-amministratore-cassazione-38377-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/26/bancarotta-impropria-inadempimento-erariale-amministratore-cassazione-38377-2026/en/
AEA JEL Codes:	K14 (Diritto penale sostanziale); K22 (Diritto societario, commerciale e dei mercati finanziari); H26 (Evasione, elusione e abuso del diritto tributario)
EuroVoc (UE):	MT 1216 diritto penale • reato economico [574]; reato tributario [3951]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:38377PEN • ECLI:IT:CASS:2025:28178PEN • ECLI:IT:CASS:2026:35595PEN**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Andrea Vesci. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

NOTA A SENTENZA • DIRITTO PENALE & PENALE D'IMPRESA E TRIBUTARIO

ISSN 3103-7305 • 3 NOVEMBRE 2026

Inadempimento erariale nella bancarotta impropria: esclusi automatismi

L'omesso versamento di imposte e contributi nell'impresa fallita secondo Cassazione Penale, 3 novembre 2026, n. 38377

DOSSIER PRONUNCIA

AUTORITÀ
Cassazione Penale

PROVVEDIMENTO
sentenza 3 novembre 2026, n. 38377

NORME
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 223 • Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, art. 329 • Codice di procedura penale, art. 533

ESITO
rigetta il ricorso del Procuratore generale confermando l'assoluzione

JEL: K14, K22 • EuroVoc: 574, 3951 • Lettura 11 min

Andrea Vesci • Esperto contabile e revisore legale ISSN 3103-7305

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

Nella bancarotta impropria da operazioni dolose, il protratto debito fiscale integra il reato solo se esprime una scelta gestionale selettiva, con prevedibilità concreta del dissesto e passivo imputabile al gestore.

PUNTI CHIAVE DELL'ANALISI

01 Divieto di automatismi
L'omesso versamento pluriennale di tributi e contributi integra un'operazione dolosa solo se esprime scelte gestionali selettive e antidoverose.

02 Movente di autofinanziamento
Il risparmio di spesa fiscale descrive la spinta psichica e funge da indizio del dolo, senza aggiungere requisiti estranei alla norma.

03 Scomposizione per mandati
In presenza di più amministratori avvicendati, l'accusa deve quantificare la quota di passivo erariale riferibile alla gestione contestata.

04 Riforma assolutoria
Il ribaltamento in appello di una condanna poggia sulla non certezza della colpevolezza ex art. 533 c.p.p. e su una confutazione logica puntuale.

ABSTRACT (ITALIANO)

L'inadempimento erariale nella bancarotta impropria non costituisce un automatismo punitivo dell'evasione fiscale, richiedendo la prova rigorosa di **scelte gestionali selettive** e del nesso causale con il dissesto. Il contributo analizza la sentenza n. 38377/2026 della Cassazione Penale, che conferma l'assoluzione dell'amministratore unico cessato sei anni prima del fallimento. Esaminati gli artt. 223 legge fallimentare e 329 CCII, lo studio distingue il **movente di autofinanziamento** dalla **prevedibilità in concreto del dissesto**, verificando i criteri di scomposizione della quota di passivo attribuibile a ciascun mandato gestorio e gli obblighi di **motivazione rafforzata assolutoria** ai sensi degli artt. 533 e 603 c.p.p., fino ai presidi documentali di controllo interno.

ABSTRACT (ENGLISH)

Tax Default in Improper Bankruptcy: Supreme Court Excludes Automatic Criminal Liability *– Prolonged tax and social security defaults do not trigger automatic criminal liability for improper fraudulent bankruptcy through wilful misconduct, requiring strict proof of causation and selective corporate management. This case note examines Italian Supreme Court (Criminal) judgment No. 38377/2026, which upheld the acquittal of a sole director who stepped down six years before bankruptcy adjudication. Reviewing Article 223 of the former Bankruptcy Law and Article 329 of the Corporate Crisis Code, the study separates the self-financing motive from concrete foreseeability of insolvency, assesses how tax liabilities must be apportioned across successive directors, and examines appellate acquittal reasoning standards under Articles 533 and 603 of the Code of Criminal Procedure alongside corporate handover accounting controls.*

01. INTRODUZIONE: LA PRONUNCIA CASSAZIONE PENALE N. 38377/2026

Nella gestione dell'impresa in crisi di liquidità, il confine tra tensione finanziaria e responsabilità penale passa spesso dal trattamento dei debiti tributari. Con la sentenza 3 novembre 2026, n. 38377, la Cassazione Penale[1] traccia un argine netto contro ogni **automatismo sanzionatorio**. Sul piano siste-

matico, l'**inadempimento erariale nella bancarotta impropria** richiede infatti di separare l'insuccesso economico dalla condotta gestoria selettiva e antidoverosa.

§ 2 La pronuncia incide direttamente sulla **corporate governance** e sui presidi di controllo interno. L'avvicendamento di più amministratori lungo una vita societaria estesa crea infatti nodi complessi di **imputazione contabile** delle passività. Quando il fallimento interviene anni dopo l'uscita del gestore, sommare l'intero debito iscritto al passivo non prova il dolo.

§ 3 Lo studio esamina dapprima la vicenda storica e la lettera delle norme sostanziali. Verifica poi il peso del movente, della **prevedibilità in concreto** e della scomposizione percentuale del debito. Da ultimo, l'analisi delinea i presidi di audit contabile necessari nei **passaggi di consegne** societari.

02. VICENDA SOCIETARIA ED ESEGESI DELLA FATTISPECIE NORMATIVA

2.1 — Successione amministrativa, debito fiscale e motivi di ricorso

§ 4 La società fallita operava nell'autotrasporto per conto terzi ed era stata costituita il 19 maggio 1983 tra due soci con quote del 95 per cento e del 5 per cento. Il 10 febbraio 2010 l'ente si trasformava in società a responsabilità limitata, con socio amministratore il titolare della quota di maggioranza. L'impresa entrava quindi in **liquidazione volontaria** il 17 febbraio 2017 e veniva dichiarata fallita il 12 aprile 2017[1]. L'imputato aveva però lasciato la carica di amministratore unico già il **10 marzo 2011**, oltre sei anni prima del fallimento. Nei sei anni successivi si erano alternati altri tre amministratori, due dei quali avevano definito la propria posizione con applicazione della pena. Alla data della concorsualità, il passivo ammontava a **euro 3.291.668,00**, formato per circa euro 2.600.000,00 da debiti erariali oltre a sanzioni stradali.

§ 5 Il 5 marzo 2026 la Corte di appello di Napoli ha riformato la condanna di primo grado pronunciata ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., assolvendo l'ex amministratore. I giudici di secondo grado hanno escluso la prova di una **scelta deliberata e sistematica** volta ad aggravare il passivo. Dalle **cartelle di pagamento** notificate emergeva inoltre un aumento dell'esposizione a partire dal 2017 per annualità pregresse. Il quadro istruttorio impediva così di imputare unitariamente il dissesto doloso alla gestione cessata nel 2011.

§ 6 Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ha impugnato l'assoluzione con tre motivi. Il primo motivo lamenta violazione di legge per avere la Corte territoriale subordinato il reato alla prova di un meccanismo di autofinanziamento e della rappresentazione finalistica del dissesto. Il secondo motivo denuncia illogicità motivazionale sull'esclusione della volontarietà di **omissioni fiscali pluriennali**. Il terzo motivo censura infine il travisamento della relazione ex art. 33 legge fall. e delle cartelle, insieme alla violazione della **motivazione rafforzata assolutoria**.

2.2 — Analisi testuale dell'art. 223 legge fallimentare e raccordo con l'art. 329 CCII

§ 7 Sul piano letterale, l'art. 223, comma 1, legge fall. estende le pene della bancarotta propria ad *«amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite»*. Il comma 2, n. 2, punisce inoltre chiunque tra costoro abbia *«cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società»*. La norma separa così due distinte figure di reato. Nella prima, rappresentazione e volizione investono direttamente il dissesto. Nelle **operazioni dolose**, invece, l'evento finale esce dal fuoco del dolo.

§ 8 L'imputazione soggettiva si concentra allora sulle **condotte gestionali prodromiche** al tracollo. Serve la volontà di porre in essere atti abusivi o infedeli contro l'interesse sociale, unita alla concreta prevedibilità del dissesto. Come rilevato da Redazione di Metodo Giuridico sull'analisi della bancarotta da operazioni dolose e debiti fiscali[D1], il richiamo al **dolo generico** non riduce il rigore causale richiesto dalla legge. Quando più gestori si alternano, occorre infatti misurare il contributo di ciascuno.

§ 9 La struttura della fattispecie resta immutata nell'art. 329, comma 2, lett. b), CCII. La disposizione sanziona gli organi di imprese in liquidazione giudiziale quando *«hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società»*. Secondo la Cassazione Penale n. 28178/2025[2], la nuova formulazione non innova la norma previgente. Il legislatore ha piuttosto recepito la lettura che identifica l'evento nel **dissesto economico sostanziale** e non nella sentenza dichiarativa.

§ 10 Sotto il profilo aziendale, l'**operazione dolosa** presuppone una complessità maggiore rispetto alla singola distrazione di beni. Richiede una pluralità di atti coordinati oppure un'omissione sistematica capace di generare un **depauperamento patrimoniale ingiustificato**. La revisione contabile deve perciò separare il mero errore imprenditoriale dalla violazione reiterata dei doveri gestori.

03. L'INADEMPIMENTO ERARIALE NELLA BANCAROTTA IMPROPRIA TRA MOVENTE E PREVEDIBILITÀ

3.1 — Scelte gestionali selettive, autofinanziamento e distinzione dal dolo

§ 11 Nel respingere il primo motivo di ricorso, la Cassazione Penale n. 38377/2026[1] chiarisce che l'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. non sanziona l'evasione tributaria in quanto tale. Punisce invece l'aggravamento del dissesto derivante da **scelte gestionali selettive** e preordinate all'omissione sistematica. Il riferimento all'autofinanziamento contenuto nella sentenza d'appello non introduce un requisito estraneo alla legge. Descrive infatti il **movente psichico** della condotta, utile come indizio del dolo ma distinto dai suoi elementi costitutivi.

§ 12 Altri arresti confermano quando il risparmio fiscale diventa operazione dolosa nei flussi di cassa. Nella Cassazione Penale n. 35595/2026[3], il debito erariale toccava euro 3.029.615,00, pari all'80 per cento del passivo, con poste fittizie per euro 893.000,00 e ammissione dell'imputato. Il vantaggio di breve periodo ha così provocato una **crescita esponenziale del debito** per sanzioni e interessi. In modo analogo, la Cassazione Penale n. 5704/2026[4] ha confermato la condanna su euro 2.276.671,00 di debiti pubblici. L'amministratore pagava infatti fornitori e dipendenti sacrificando l'Erario, mentre la crisi edilizia e le **tardive domande di rateizzazione** non hanno escluso il dolo.

> ***L'omissione tributaria non integra automaticamente un'operazione dolosa: il risparmio d'imposta resta un mero indizio di movente finché non dimostra una gestione selettiva e causalmente legata al dissesto.***

§ 13 Un secondo indice rivelatore riguarda la prosecuzione dell'attività dopo l'**azzeramento del capitale sociale**. Nella Cassazione Penale n. 14832/2026[5], il mancato pagamento delle imposte tra il 2016 e il 2021 si legava ad artifici contabili per celare perdite mature dal 2016. La condanna ha colpito l'am-

ministratore di fatto e le **amministratrici formali**, poiché attive nella gestione e gravate dal dovere fiscale.

§ 14 Di segno diverso appare il limite accertato dalla Cassazione Penale n. 7261/2025[6]. In quel caso, l'imputato era subentrato nel 2010 in un'impresa ormai inattiva dal 2009 dopo la cessione dell'unico ramo d'azienda. Avendo immesso risorse proprie per circa euro 600.000,00 in assenza di ricavi operativi, l'accusa non poteva presumere alcun **autofinanziamento illecito** senza verificare la possibile riqualificazione in bancarotta semplice.

3.2 — Prevedibilità in concreto del dissesto e quadro giurisprudenziale

§ 15 Sul piano del nesso psichico tra omissioni erariali e decozione emerge una netta tensione lessicale nella giurisprudenza di legittimità. Alcuni arresti descrivono l'istituto come ipotesi a **sfondo preterintenzionale**, accontentandosi di una **prevedibilità astratta** dell'evento finale. Su tale linea si colloca la Cassazione Penale n. 37843/2025[7] nel confermare una condanna d'appello su debiti oltre euro 1.600.000,00. Al contrario, la Cassazione Penale n. 28178/2025[2] e la pronuncia n. 38377/2026 esigono la **prevedibilità in concreto** del dissesto.

§ 16 Questo passaggio evita automatismi incompatibili con la **colpevolezza personale** sancita dall'art. 27 della Costituzione. Nel rigettare il secondo motivo del ricorso, la Corte applica il criterio concreto alla lunga vita della società fallita, nata nel 1983. Un modello imprenditoriale che si rivela *a posteriori* poco sostenibile non dimostra infatti un **disegno originario fraudolento**. La tenuta psichica dell'operazione va misurata sui **margini operativi reali** e sui dati contabili coevi al mandato.

SENTENZA / AUTORITÀ	ORIENTAMENTO	PRINCIPIO IN SINTESI
Cassazione Penale, n. 38377/2026	Assoluzione / Garanzia	Esclude automatismi fiscali; esige scelte selettive, prevedibilità concreta e quota di passivo imputabile al cessato.
Cassazione Penale, n. 7261/2025	Conforme / Annullamento	Separa debiti pregressi e maturati nel mandato, verificando il rapporto tra autofinanziamento e inattività.
Cassazione Penale, n. 28178/2025	Distinguishing / Condanna	Condanna il gestore cessato sei anni prima perché coprì l'intera fase operativa; continuità art. 329 CCII.
Cassazione Penale, n. 35595/2026	Condanna / Inammissibile	Debito erariale all'80 per cento ammesso come autofinanziamento e falso in bilancio aggravano sanzioni.
Cassazione Penale, n. 5704/2026	Condanna parziale	Pagamenti selettivi ai fornitori senza fisco integrano il dolo; irrilevanti crisi e rateizzazioni tardive.
Cassazione Penale, n. 14832/2026	Condanna / Conferma	Omissioni fiscali 2016–2021 dopo perdita del capitale, artifici contabili e gestione attiva delle formali.
Cassazione Penale, n. 37843/2025	Condanna / Contrasto	Conferma condanna d'appello sulla prevedibilità astratta e dichiara generica la doglianza sul mandato.

3.3 — Quando imputare il debito fiscale all'amministratore cessato: criteri e onere della prova

§ 17 L'inadempimento tributario è imputabile all'amministratore cessato prima del fallimento solo se l'accusa assolve l'**onere della prova** sulla quota percentuale del debito maturata nel mandato. Servono inoltre la dimostrazione di scelte gestionali selettive, il **nesso causale** con il dissesto e la prevedibilità concreta della decozione.

§ 18 Il confronto tra la pronuncia n. 38377/2026 e la sentenza n. 28178/2025 traccia un ***distinguishing* operativo** essenziale sull'intervallo temporale anteriore al fallimento. In entrambi i casi l'amministratore aveva lasciato la carica sei anni prima della sentenza dichiarativa. Nel precedente del 2025 la condanna ha retto perché il mandato quindicennale copriva l'intera **fase operativa** dell'impresa, seguita solo da liquidatori. Nella vicenda decisa nel 2026, invece, dopo il marzo 2011 si erano succeduti altri amministratori attivi, due dei quali hanno definito il processo con patteggiamento.

§ 19 La **scomposizione analitica del passivo** diventa quindi il fulcro dell'accertamento. Nella sentenza n. 38377/2026 mancava la misura esatta della frazione di debito imputabile agli esercizi chiusi nel 2011, su euro 2.600.000,00 fiscali e euro 3.291.668,00 complessivi. Le cartelle esattoriali documentavano anzi un incremento del carico dal 2017 per annualità pregresse. Non trova applicazione alcuna presunzione unitaria sull'inadempimento erariale nella bancarotta impropria senza **separazione contabile** tra imposte originarie, omissioni successive e sanzioni maturate dopo le dimissioni.

§ 20 Le zone grigie emergono anche nel paragone con la sentenza n. 37843/2025 e con il caso n. 7261/2025. Nel primo arresto, l'imputato subentrato nel 2008 aveva dedotto in modo generico la preesistenza del debito, vedendo dichiarato inammissibile il motivo. Nel secondo, il gestore aveva assunto la carica in una società già inattiva. Con la decisione del 2026, l'accusa che impugna l'assoluzione deve invece fornire in giudizio una **ricostruzione per competenza** delle esposizioni fiscali. In tal modo, la difesa evita che la continuità giuridica dell'ente si converta in responsabilità personale dell'organo cessato.

§ 21 Sul piano documentale, il criterio impone un **audit per singolo esercizio** delle posizioni fiscali e contributive. La riconciliazione tra dichiarazioni presentate, modelli di pagamento, estratti di ruolo e **verbali di consegna** isola con precisione le responsabilità. L'amministratore uscente può così dimostrare quale frazione del debito fosse effettivamente riferibile al proprio mandato gestorio.

SCOMPOSIZIONE PER COMPETENZA DELLE PASSIVITÀ FISCALI NEI CAMBI DI GESTIONE
Nei passaggi di consegne tra amministratori, la responsabilità per bancarotta da operazioni dolose esige la separazione contabile del debito tributario maturato nel singolo mandato rispetto alle passività sorte sotto i successori e agli oneri sanzionatori successivi alla cessazione.

04. RIFORMA ASSOLUTORIA IN APPELLO, STANDARD PROBATORIO E PRESIDI DI GOVERNANCE CONTABILE

§ 22 Sul terzo motivo di ricorso, la Cassazione Penale n. 38377/2026[1] precisa lo standard della **motivazione rafforzata assolutoria** in appello. Il canone normativo poggia sull'art. 533, comma 1, c.p.p., che legittima la condanna soltanto *«se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio»*. L'assoluzione non richiede infatti la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza. Per riformare una condanna di primo grado non serve dunque una forza persuasiva superiore. Basta una lettura di pari o perfino minore plausibilità, purché confuti razionalmente gli argomenti del primo giudice.

§ 23 Emerge così un'evidente **asimmetria processuale** rispetto al ribaltamento di segno contrario. La rinnovazione istruttoria prevista dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. scatta *«Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa»*. Una simile riforma in condanna caratterizzava la vicenda n. 37843/2025[7]. Quando invece la

corte d'appello assolve esaminando prove documentali non rinnovate, come la relazione ex art. 33 legge fall. e le cartelle esattoriali, non opera alcun obbligo di rinnovazione. L'accusa non può inoltre dedurre come **travisamento della prova** una diversa interpretazione contabile degli atti.

§ 24 Al vaglio critico dell'interprete, la pronuncia tutela con coerenza il **principio di colpevolezza**, ma lascia aperto un nodo applicativo sulle concause successive. La Corte censura giustamente l'omessa quantificazione percentuale del passivo fiscale maturato entro il 2011. A giudizio di chi scrive, tuttavia, la sentenza non precisa quale **soglia di incidenza** dell'esposizione iniziale attivi il concorso ex art. 41 c.p. sotto i gestori seguenti. Il confronto con la sentenza n. 28178/2025[2], attenta all'aggravamento del dissesto in atto, mostra che il confine dipende dai **rilievi documentali**.

§ 25 Sotto la lente della **corporate governance** e del controllo interno, la sentenza detta regole pratiche immediate per amministratori, sindaci e revisori legali. Ogni cessazione dalla carica richiede una **situazione contabile straordinaria** aggiornata alla data delle dimissioni. Occorre poi allegare un prospetto analitico di riconciliazione dei debiti tributari e contributivi suddivisi per esercizio, insieme a un formale verbale di consegna delle scritture. Documentare i flussi finanziari, gli adempimenti eseguiti e le istanze di rateizzazione costituisce la tutela più efficace per isolare le singole responsabilità in ogni eventuale verifica futura.

05. CONCLUSIONI

§ 26 La sentenza n. 38377/2026 della Cassazione Penale[1] riafferma con rigore sistematico la **responsabilità penale personale** nella crisi d'impresa. L'inadempimento erariale nella bancarotta impropria non ammette automatismi legati al mero saldo del debito fiscale al fallimento. Serve la prova di **scelte gestionali selettive**, della prevedibilità concreta del dissesto e della quota effettivamente imputabile al mandato del singolo amministratore.

§ 27 Tra legge fallimentare e Codice della crisi, la decisione valorizza la funzione preventiva degli **adeguati assetti contabili**. Riconciliare per singolo esercizio la formazione delle passività verso l'Erario, soprattutto nei cambi di gestione, protegge la trasparenza aziendale e assicura un accertamento fedele delle responsabilità.

REPERTORIO DELLE FONTI

Apparato delle Fonti e Autorità Citate

I. FONTI NORMATIVE

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 223 – Bancarotta fraudolenta impropria societaria e per effetto di operazioni dolose.

Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, art. 329 – Disciplina della bancarotta fraudolenta impropria nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Codice di procedura penale, art. 533 – Condanna dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Codice di procedura penale, art. 603 – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello.

II. GIURISPRUDENZA CITATA

[1] **Cassazione Penale, sentenza 3 novembre 2026, n. 38377** ESITO: rigetta il ricorso del Procuratore generale confermando l'assoluzione. PUNTO: esclude automatismi sanzionatori per il debito tributario, distingue il movente di autofinanziamento dal dolo, richiede prevedibilità concreta e scomposizione percentuale del passivo imputabile all'amministratore cessato.

[2] **Cassazione Penale, sentenza 31 luglio 2025, n. 28178** ESITO: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali. PUNTO: afferma la continuità normativa con l'art. 329 CCII, richiede la prevedibilità in concreto del dissesto ex art. 27 Cost. e imputa il debito al gestore cessato sei anni prima perché il suo mandato copriva l'intera fase operativa.

[3] **Cassazione Penale, sentenza 7 ottobre 2026, n. 35595** ESITO: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria. PUNTO: conferma la rilevanza dell'omesso versamento sistematico di imposte pari all'80 per cento del passivo quale scelta di autofinanziamento associata a falso in bilancio.

[4] **Cassazione Penale, sentenza 11 febbraio 2026, n. 5704** ESITO: annulla con rinvio in parte limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e rigetta nel resto il ricorso. PUNTO: qualifica operazione dolosa il pagamento selettivo di fornitori e dipendenti a scapito dell'Erario, escludendo l'efficacia interruttiva della crisi di settore o di rateizzazioni tardive.

[5] **Cassazione Penale, sentenza 23 aprile 2026, n. 14832** ESITO: rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti alle spese processuali. PUNTO: conferma la responsabilità per operazioni dolose fiscali in caso di prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale con artifici contabili e partecipazione effettiva delle amministratrici formali.

[6] **Cassazione Penale, sentenza 21 febbraio 2025, n. 7261** ESITO: annulla con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio in appello. PUNTO: impone di distinguere il debito erariale pregresso da quello maturato nel mandato e di motivare sulla conciliabilità tra preteso autofinanziamento e inattività produttiva della società.

[7] **Cassazione Penale, sentenza 20 novembre 2025, n. 37843** ESITO: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. PUNTO: conferma la condanna d'appello in riforma dell'assoluzione richiamando la prevedibilità astratta del dissesto e ritenendo generica la censura sul debito anteriore alla carica.

III. DOTTRINA RICHIAMATA

[D1] Redazione di Metodo Giuridico, Bancarotta da operazioni dolose e debiti fiscali: il dolo generico . 22 ottobre 2026. Ricostruzione dell'elemento soggettivo nelle omissioni tributarie sistematiche.

AV

Andrea Vesci Esperto contabile e revisore legale

Si occupa di consulenza aziendale, modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e sistemi di controllo interno. Per Metodo Giuridico analizza le connessioni tra corporate governance, adeguati assetti societari e responsabilità degli enti.